

(1977)

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 1977

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
VISTO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE URBANISTICA
f/to: M. Rossèti
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
I. s. f/to: V. Rivolta



Approvato con deliberazione n. 8839 del - 5 OTT. 1978

Assessorato all'Urbanistica
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

NORME URBANISTICO EDILIZIE

DI ATTUAZIONE

(Variante)

ADOTTATA CON DELINEAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 96 DEL
2/12/1977 DIVENUTA ESECUTIVA IL 24/1/1978 PER DECORRENZA DI
TERMINI.

IL SINDACO
(F.to Cadei)

IL SEGRETARIO
(F.to Borghesi)

Per copia conforme all'originale:

IL SINDACO
(Cadei Dr. Angelo)



DOTT. LUIGI FASSER
ARCHITETTO
BRESCIA - V.le Bezzecca, 6 - Tel 304656
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BRESCIA
54
PER BRESCIA
CREMONA MANTOVA

Art. 14

ZONE A:

I fabbricati compresi in questa zona si dividono in due categorie alle quali corrispondono due tipi diversi di intervento:

1) Fabbricati di valore monumentale:

i fabbricati di valore monumentale sono soggetti a restauro conservativo nel quadro delle indicazioni della legge 1 giugno 1939 n° 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.

2) Fabbricati privi di valore storico:

i fabbricati privi di valore storico possono essere demoliti e ricostruiti, conservando gli allineamenti preesistenti sul fronte strada; l'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere arretramenti, fino a un massimo di m. 3, per esigenze attinenti alla viabilità.

Sarà conservata l'altezza preesistente suscettibile di una variazione in più o in meno non superiore al 5 %.

Il manto di copertura dovrà essere realizzato in cotta con inclinazione compresa tra il 30 e il 40 %.

In caso di restauro o sistemazione, per comprovate esigenze di adeguamento igienico, sarà consentito un aumento di volume non superiore al 5 % del preesistente. *

In caso di ricostruzione il Piano si attua per intervento edilizio diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- a) densità fondiaria : 3 mc/mq.
- b) altezza massima : 10,50 mt.
- c) distanza del fabbricato dai confini : nulla, previo accordo col confinante o non inferiore a mt. 5
- d) distacco dai fabbricati vicini : nullo, previo accordo col confinante o non inferiore a mt. 10.

Art. 14

ZONE A:

I fabbricatiomissis

1) Fabbricati di valore monumentale:

.....omissis

2) Fabbricati privi di valore storico:

.....omissis
..... del preesistente.

* Nel caso di demolizione e ricostruzione non potrà essere superato il 50 % della densità preesistente e comunque lo indice di 3 mc/mq.

L'altezza non potrà superare la media delle costruzioni a diacenti e comunque i mt. 10,50.

Distanze del fabbricato dai confini : nulla, secondo le norme del Codice Civile, o non inferiore a mt. 5; ~~distanze minori possono essere concesse previo accordo col confinante.~~

Distacco dai fabbricati : nullo, secondo le norme del Codice Civile o non inferiore a mt. 10.

Art. 28

ZONE BOSCHIVE

Sono tutelate secondo le leggi 20/6/1877 e il T.U. del 30/12/1923 n° 3267. Nelle zone a bosco ceduo è prevista la conversione a bosco ad alto fusto. Non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici ad esclusione di piccole tettoie e ricoveri di uso pubblico: le costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G. potranno essere ampliate nella misura massima del 10 % del volume, sempre che l'ampliamento non comporti l'abbattimento di alberi.

Prima di iniziare le costruzioni delle opere che si intendono eseguire nelle zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, deve essere presentata regolare dichiarazione all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste a norma dello art. 20 del R.D. 16/5/1920 n° 1126, affinché possa essere controllata l'esecuzione particolareggiata dell'opera stessa.

ZONE BOSCHIVE.

Sono tutelate secondo le leggi 20/6/1877 e il T.U. del 30/12/1923 n° 3267. Nelle zone a bosco ceduo è prevista la conversione a bosco ad alto fusto.

Nelle porzioni di territorio interessate da bosco non è ammessa l'edificazione di nuovi edifici ad esclusione di piccole tettoie e ricoveri di uso pubblico.

Le costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G. potranno essere ampliate nella misura massima del 10 % del volume, per comprovate esigenze di carattere igienico e funzionale e sempre con il massimo rispetto dei valori ambientali.

Per le strutture agricole esistenti, l'aumento può raggiungere il raddoppio della superficie utile esistente (con la limitazione assoluta della porzione residenziale complessiva entro la soglia massima di mq. 200 utili) per comprovate esigenze di adeguamento funzionale dell'azienda ed alle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente abbia i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9/5/1975 n° 153;
- b) che la richiesta sia commisurata al potenziale produttivo dell'azienda, da comprovare mediante perizia vistata dallo Ispettorato Agrario;
- c) che venga stipulata una convenzione di vincolo, almeno ventennale sulla destinazione d'uso dell'immobile, da trascrivere nei registri immobiliari;

~~L'aumento sopraindicato può essere anche realizzato in corpo separato dall'esistente.~~

Nelle porzioni di territorio libere da bosco, sono ammesse nuove costruzioni esclusivamente agricole con gli indici e le norme proprie della Zona E agricola.

Ampliamenti e nuove costruzioni non devono comportare lo abbattimento di alberi.

Prima di iniziare la costruzione delle opere che si intendono eseguire in zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, deve essere presentata regolare dichiarazione allo Ispettorato Dipartimentale delle Foreste a norma dell'art. 20 del R.D. 16.5.1920 n° 1126, perchè possa essere controllata l'esecuzione particolareggiata dell'opera stessa.

Art. 29

ZONE DI RISPETTO PAESISTICO E DELL'ABITATO.

In tali zone, ai fini della salvaguardia dei valori paesistici e dell'ambiente che circonda l'abitato, è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione ed è obbligatorio il mantenimento dell'ambiente naturale ed artificiale esistente.

Le costruzioni esistenti in questa zona alla data di adozione del Piano possono essere ampliate "una tantum" nella misura del 10 % della superficie utile attuale, sempre con il massimo rispetto per i valori ambientali.

Art. 29

ZONE DI RISPETTO PAESISTICO E DELL'ABITATO.

Le costruzioni esistenti in questa zona alla data di adozione del Piano, possono essere aumentate "una tantum" nel la misura del 10 % circa della superficie utile esistente, per comprovate esigenze di carattere igienico o funzionale e sempre con il massimo rispetto dei valori ambientali.

Per le strutture agricole esistenti, l'aumento può raggiungere il raddoppio della superficie utile esistente (con la limitazione assoluta della porzione residenziale complessiva entro la soglia massima di mq. 200 utili), per comprova te esigenze di adeguamento funzionale dell'azienda ed alle se guenti condizioni:

- a) che il richiedente abbia i requisiti previsti dall'art. 12 della legge 9/5/1975 n° 153;
- b) che la richiesta sia commisurata al potenziale produttivo dell'azienda, da comprovare mediante perizia vistata dallo Ispettorato Agrario;
- c) che venga stipulata una convenzione di vincolo, almeno ven tennale, sulla destinazione d'uso dell'immobile, da tra - scrivere nei registri immobiliari.

~~L'aumento sopraindicato potrà essere anche realizzato in cor - po separato dall'esistente.~~